

La rinnovazione della notificazione non sposta il termine per la costituzione.

La rinnovazione della notificazione non vale a spostare il termine di costituzione, avendo la sola funzione di rimuovere un vizio dell'impugnazione già proposta, tant'è che la rinnovazione opera ex tunc, nè gli appellanti potevano avvalersi della disposizione eccezionale di cui all'art. 358 c.p.c.: dalla statuizione che l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere proposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge, si desume a contrario che se l'inammissibilità o l'improcedibilità non sono state dichiarate, la riproposizione è consentita ove non sia scaduto il termine per appellare.

Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell'assenza del destinatario non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1992 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con l'indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.

Questi sono i principi di diritto emessi dalla I sezione della Suprema Corte, nella sentenza n. 4213 depositata il 15 marzo scorso.

La questione riguardava il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva dichiarato improcedibile l'appello presentato da due parti, poiché la costituzione in giudizio era stata tardiva, a fronte di notifica effettuata a mezzo del servizio postale ma ritenuta nulla dalle stesse appellanti.

Il problema era sorto allorché le due appellanti avevano notificato l'appello presso il procuratore costituito, a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita il 3 dicembre del 2003: a causa però dell'assenza del suddetto procuratore, era stato lasciato l'avviso da parte dell'ufficiale postale, e la raccomandata era stata poi ritirata da persona incaricata, il successivo 6 dicembre presso l'ufficio postale.

Le appellanti però, ritenendo nulla detta notifica in funzione della qualità della persona che aveva effettuato il ritiro, provvedevano a rinnovare spontaneamente la notifica, che veniva effettuata in data 11 dicembre 2003 a mani del procuratore costituito; la costituzione in giudizio delle appellanti era avvenuta il 19 dicembre 2003 e in quella sede era stata depositata la citazione con entrambe le relate di notifica.

Di conseguenza, la Corte d'appello ha rilevato che la costituzione, nel caso di specie, dovesse ritenersi tardiva, ex art. 348 c.p.c.¹, dato che era avvenuta oltre i dieci giorni dalla prima notifica, che la Corte aveva ritenuto valida; ciò in quanto secondo il Collegio giudicante, la prima notifica si era perfezionata positivamente, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., co. 1², al quale a sua volta si applica, trattandosi di notifica ai sensi del servizio postale, la legge 390/1982, art. 8³, che non richiede specifiche qualità personali dell'incaricato al ritiro. Pertanto, la prima notifica doveva ritenersi valida a tutti gli effetti, e la costituzione in giudizio doveva essere fatta entro dieci giorni da essa. Per quanto riguarda la seconda notifica, effettuata spontaneamente dalle appellanti, la Corte d'Appello aveva rilevato che la rinnovazione della notifica non valeva a spostare il termine di costituzione, avendo la sola funzione di rimuovere un vizio dell'impugnazione già proposta, con la conseguenza che le

¹ Riportiamo il testo dell'art. 348 c.p.c.: "L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

² Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata in luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell'art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

³ Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego (1).

Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato» (2).

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.

La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

appellanti avrebbero comunque dovuto costituirsi entro i dieci giorni dalla prima notifica.

Le allora appellanti hanno quindi presentato ricorso, con due motivi, lamentando tra l'altro che la Corte d'Appello avrebbe statuito la nullità della prima notifica.

La Suprema Corte, di fronte ai due motivi di ricorso presentati, ne ha deciso l'infondatezza.

Secondo la suddetta, infatti, la prima notifica era del tutto valida, non essendo necessario che chi ritira il plico alla Posta abbia le qualità previste dalla legge 890/92, art. 7. Di conseguenza, non avendo effettuato la costituzione nei dieci giorni successivi, si è determinata automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che pertanto possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307 c.p.c., comma 1, richiamato dall'art. 171 c.p.c. (si vedano le pronunce 6782/04 e 6392/04⁴).

Di conseguenza, secondo la Suprema Corte le ricorrenti non avrebbero dovuto procedere spontaneamente ad una nuova notifica, ma avrebbero avuto tre possibilità, nessuna delle quali hanno sfortunatamente preso in considerazione. La prima era quella di costituirsi nei dieci giorni dalla prima notifica e, ove la parte appellata non si fosse costituita, chiedere l'autorizzazione al rinnovo della notifica; la seconda, era quella (come hanno fatto) di procedere spontaneamente ad una nuova notifica, ma costituendosi comunque nei dieci giorni dalla prima, cosa che non hanno fatto; e infine, non costituirsi in giudizio invece di farlo nei dieci giorni dalla seconda notifica e, una volta dichiarato improcedibile l'appello, riproporlo ex novo ai sensi dell'art. 358 c.p.c.

Non avendo usufruito di alcuna di queste possibilità, hanno causato l'improcedibilità dell'appello, dichiarata dalla Corte di merito e confermata dalla Cassazione.

⁴ "Ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 l. 26 novembre 1990 n. 353 - il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990 -, la mancata costituzione in termini dell'appellante, determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato e quindi anche ove tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che pertanto possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 171 del codice medesimo" (Cass. 6782/2004).

...omissis...

1.1.- Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 160 c.p.c., art. 330 c.p.c., comma 1, L. n. 890 del 1982, artt. 8 e 9 artt. 165 e 359 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo le ricorrenti, la Corte del merito ha erroneamente ritenuto la nullità della prima notifica, prendendo in considerazione l'art. 139 c.p.c. e la L. n. 890 del 1982, art. 8 mentre la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, che richiama l'art. 170 c.p.c., presso il procuratore costituito, e sono stati violati la L. n. 890, artt. 7 e 8 con riferimento alla persona abilitata al ritiro del piego postale, contenente l'atto, da cui la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 160 c.p.c..

L'atto d'appello è stato iscritto a ruolo tempestivamente non appena avuta la disponibilità dell'originale.

1.2.- Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 165, 168, 359 e 307 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Anche a ritenersi la prima notificazione rituale, la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare l'improcedibilità dell'appello, dato che l'atto d'appello notificato a mezzo posta non è stato iscritto ai sensi dell'art. 168 c.p.c. nè da parte appellante nè da parte appellata, così verificandosi l'ipotesi prevista dall'art. 307 c.p.c., comma 1, a tenore del quale se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita, il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di un anno, altrimenti si estingue.

2.1. I due motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati.

Le doglianze, pur prospettate anche sotto il profilo dei vizi motivazionali sono soltanto censure di vizi ex art. 360 c.p.c., n. 3 (e comunque, ove si trattasse di vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5, le censure sarebbero inammissibili, per carenza del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto).

Ciò posto, si deve rilevare che la Corte del merito ha reso corretta applicazione delle norme in materia di notificazione dell'impugnazione, effettuata alla stregua della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 5, nè si vede come avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 7, concernente la diversa ipotesi della consegna del plico notificato, che nel caso non si è pacificamente realizzata.

Ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 l'agente postale che non possa recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato a ricevere la consegna, deve depositare il piego nello stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna e del tentativo di notifica e del successivo deposito presso l'ufficio postale deve essere data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente tra

l'altro anche l'invito al destinatario a ritirare il plico; il comma 5 prevede che durante la permanenza del plico presso l'ufficio postale, il destinatario o un suo incaricato ne possono curare il ritiro e di tale ritiro l'ufficio postale ne fa dichiarazione sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o del suo incaricato, è subito spedito all'emittente in raccomandazione. E tale ipotesi si è verificata nella specie.

Difatti il 6 dicembre 2003 il plico veniva ritirato dal signor Ge.Ma. incaricato al ritiro. L'interpretazione data dalla Corte del merito è conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del plico depositato nell'ufficio postale a causa dell'assenza del destinatario non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul plico postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con l'indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (così Cass. 14606/2005).

Non spiega alcun effetto, a riguardo, il riferimento delle ricorrenti alla circostanza di avere provveduto ad iscrivere la causa a ruolo, non appena avuta la disponibilità dell'originale, secondo la giurisprudenza anteriore - alla pronuncia Corte cost. 28/2004, atteso che detta pronuncia è stata preceduta dalla sentenza 477/2002 e che, come affermato nella pronuncia 5967/2005, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, pur restando fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbono comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

Quanto alla prospettazione delle ricorrenti di avere, con la seconda notificazione, provveduto alla riassunzione della causa, così provvedendo all'iscrizione a ruolo tempestivamente, entro il termine ex art. 165 c.p.c., richiamato dall'art. 359 c.p.c., va rilevato che correttamente la Corte del merito ha ritenuto che la rinnovazione della notificazione non costituisce nuova impugnazione, ma ha solo la funzione di rimuovere un vizio attinente all'impugnazione già proposta.

In ogni caso, sulla specifica prospettazione avanzata dalle ricorrenti, questa Corte si è già espressa in senso contrario, rilevando che ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 1, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54 - il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990 -, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che pertanto possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307 c.p.c., comma 1, richiamato dall'art. 171 c.p.c. (in tal senso, le pronunce 6782/04 e 6392/04).

In definitiva, come efficacemente evidenziato dalla Corte del merito, che si è anche fatta carico della possibilità di fare ricorso all'art. 358 c.p.c., escludendola con argomentazione dalle ricorrenti non censurata, alle appellanti si presentavano tre possibili alternative, tutte corrette: costituirsi in termini rispetto alla (prima) notifica, attendere l'udienza di prima comparizione e, in caso di mancata costituzione dell'appellata, chiedere l'autorizzazione alla rinotifica; provvederà spontaneamente alla rinnovazione della notificazione, costituendosi però entro 10 giorni dalla notifica ritenuta invalida; non costituirsi in giudizio e, una volta divenuto l'appello improcedibile ex art. 348 c.p.c., riproporlo ex novo avvalendosi del disposto di cui all'art. 358 c.p.c..

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle competenze, liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2013